



Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati: \

Data
Risposta al foglio del

Oggetto: Limitazione delle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata – Prima scadenza per l'obbligo di presentazione relazione tecnica di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A Confindustria Toscana
A Confartigianato Toscana
A CNA Toscana

e, P.C.
ARPAT

Azienda USL Toscana nord ovest, Toscana Centro, Toscana sud est
Direzione Ambiente e Energia
Assessore Economia, Attività Produttive, Politiche del Credito e Turismo
Assessore all'Ambiente, all'Economia circolare, alla Difesa del suolo, Lavori pubblici e alla Protezione civile

Con la presente si ricorda che il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal citato comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di nuovi stabilimenti/installazioni che intendano impiegare nel proprio ciclo produttivo sostanze o miscele classificate come indicato, dovrà essere allegata, in sede di istanza presentata all'autorità competente, una specifica relazione che esamini la mancata fattibilità della sostituzione di dette sostanze, ferma restando la valutazione periodica quinquennale.

Il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 ha stabilito, all'art. 3 comma 7, la disciplina transitoria per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dette sostanze o miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che la prima relazione debba essere inviata entro un anno dall'entrata in vigore di detto D.Lgs. 102/2020, ovvero entro il 28 agosto 2021. E' inoltre specificato che, in caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di valutare l'eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, il gestore dovrà esaminare le **schede di sicurezza aggiornate** delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).



Sono sicuramente soggetti all'obbligo di presentazione della relazione, entro termine previsto del 28/08/2021, gli stabilimenti per i quali l'emissione delle sostanze "classificate" è espressamente prevista negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e, più in generale, tutti gli stabilimenti nei quali sia previsto l'impiego e l'emissione di dette sostanze classificate, indipendentemente dalla soglia di impiego. Il Ministero ha precisato, con una nota di riscontro ad uno specifico quesito, che fa fede la classificazione della miscela indicata nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato e non quella dei componenti la miscela stessa.

Si invitano le associazioni di categoria a ricordare ai propri associati l'ormai prossima scadenza del 28/08/2021 ed a promuovere, ove possibile l'eliminazione dai cicli produttivi delle sostanze "classificate".

Si ricorda che, successivamente, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione da presentarsi entro il 28 agosto 2021.

L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. A tal proposito si invitano i gestori a considerare tali nuove disposizioni già in occasione delle eventuali modifiche sostanziali e delle richieste di rinnovo e/o riesame delle autorizzazioni vigenti per le quali l'istanza sarà presentata anche prima del 1° gennaio 2025.

Infine, si ricorda che misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad **autorizzazioni di carattere generale** ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (*"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele"*) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'AUA **entro il 28 agosto 2023** in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Si ricorda che gli obblighi normativi di cui alla presente nota si applicano sia agli impianti e installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) che a quelli con autorizzazione unica ambientale (AUA) che a quelli autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott.ssa Simona Migliorini)